



ORIGINALE

COMUNE DI TAGLIO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

N. 50 DEL 26-09-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

OGGETTO

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **21:00**, presso questa Sede Comunale, previa avvisi scritti nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

SIVIERO FRANCESCO	A	RUZZA SARA	P
PASETTO VERONICA	P	DUO' PATRIZIA	P
MARANGONI DAVIDE	P	MARANGONI LAILA	P
SANFELICE MICHELE	P	CHIEREGHIN SILVIA	P
FIORAVANTI ALBERTO	P	RICCHI SILVIA	P
DUO' ENRICO	P	PREGNOLATO RENATO	P
BOSCARO SILVIA	P		

Presenti **12** Assenti **1**

Assiste all' adunanza la Sig.ra **RODELLA CINZIA** Segretario Comunale.

Il Signor **FIORAVANTI ALBERTO** in qualità di **VICE SINDACO** constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg:

RUZZA SARA
DUO' PATRIZIA
RICCHI SILVIA

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Illustra l'oggetto il Vice Sindaco-Presidente Alberto Fioravanti, il quale fa presente che il Comune entro il 30/09/2017 è tenuto ad individuare le partecipazioni da alienare e che dalla ricognizione svolta dall'ufficio preposto, secondo il modello standard predisposto dalla Corte dei Conti, è emerso che Polesine Acque S.p.a. e AS2, Società partecipate dal Comune, non rientrano nell'ipotesi di cui all'art.20, commi 1 e 2 del T.U.S.P.

Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, pone l'oggetto in votazione

II Consiglio Comunale

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P., in particolare l'art. 4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate (art. 4 c. 2):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Constatato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di razionalizzazione, di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del citato decreto;

Preso atto che, il nuovo testo unico, si applica alle società a partecipazione pubblica partecipate dalle amministrazioni pubbliche e pertanto, la revisione straordinaria di cui sopra, riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie ovvero gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili;

Preso atto, quindi, che la revisione straordinaria non coinvolge gli altri organismi partecipati dal Comune in quanto non aventi forma societaria ed in particolare: Consiglio di Bacino Polesine, Consorzio Smaltimento Rifiuti – RSU, Consorzio per lo Sviluppo del Polesine – Consvipo, C.i.a.s.s. (Consorzio Isola di Ariano per i Servizi sociali);

Dato atto che in data 27.06.2013 con delibera di C.C. n. 24, l'Amministrazione Comunale ha provveduto a dismettere la Società Attiva S.p.a. in quanto non rientrava nei requisiti di cui all'art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e che attualmente si trova in liquidazione;

Rilevato, quindi, che le società partecipate oggetto di revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del TUSP risultano essere Polesine Acque Spa e AS2 Srl – Azienda Servizi Strumentali (partecipazioni dirette);

Constatato, inoltre, che sono oggetto di revisione straordinaria anche le partecipazioni indirette solo se detenute dall'ente locale per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso;

Preso atto che le partecipazioni societarie indirette del Comune di Taglio di Po non rientrano in tale fattispecie;

Preso atto, che ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;*
 - b) *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;*
 - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;*

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Visto che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Dato atto che da un'analisi dei costi di funzionamento della Società AS2, si è appurato un aumento degli stessi e precisamente per materie prime, di consumo, di merci e di servizi;

Considerato che, (come si evince dalla Relazione dei Revisori dei conti del Bilancio Consuntivo 2016),

i costi del personale amministrativo interno, dei consulenti e professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non è mutato, mentre la società ha sempre chiuso con risultato d'esercizio positivo;

Premesso quanto sopra, si ritiene che la suddetta Società non possa rientrare nelle ipotesi di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., in quanto dall'anno 2010 la stessa ha realizzato un consistente incremento del valore della produzione, portando ad un inevitabile incremento dei costi;

Dato atto che, in funzione della ricognizione in oggetto, il dato testuale della norma non lascia dubbi interpretativi, in merito al fatto che gli adempimenti siano estesi a "tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, che è il 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Vista la propria delibera di C.C. n. 14 del 21.04.2017, con la quale questo Ente ha deliberato la fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.a. in Centro Veneto Servizi S.p.a, adducendo come motivazioni e obiettivi: il miglioramento del posizionamento strategico delle due società sia in ambito veneto sia all'interno di Viveracqua S.c.a.r.l., la creazione di valore con la realizzazione di importanti economie di scala (diminuzione costi unitari), economie di scopo (risparmi nella produzione, ad esempio laboratori unificati) e sinergie, nonché un miglioramento del rating bancario essenziale per un accesso al mercato finanziario per ottenere capitali ad un costo più basso e quindi per effettuare maggiori investimenti senza ulteriore appesantimento della tariffa;

Ravvisata la necessità deliberare anche il mantenimento della Società Polesine Acque S.p.a., la quale gestendo tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e producendo un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. a), possiede i requisiti del mantenimento della società alla data della ricognizione straordinaria (data di entrata in vigore del decreto), mentre il processo di fusione è stato avviato nell'anno 2017;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Rilevato che la ricognizione di cui al presente provvedimento costituisce adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Vista la Deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti - n. 19/SEZAUT/2017INPR - con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, individuando un modello standard da utilizzare, ai fini del corretto adempimento delle disposizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;

Visto l'esito della ricognizione, svolto dall'ufficio preposto, elaborato secondo il modello standard predisposto dalla Corte dei Conti ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che dall'esito di cui sopra non risultano partecipazioni da alienare e nemmeno interessate dalle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20;

Rilevato che, la mancata adozione dell'atto ricognitivo, determina per il socio pubblico l'impossibilità di esercitare i diritti sociali nei confronti della società, come disposto dall'art. 24 c. 5 del D.lgs 175/2016;

Rilevato, inoltre, che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 24 c. 2 del TUSP, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, di cui dell'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014, adottato dal Comune di Taglio di Po in data 28.04.2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 e dei relativi risultati conseguiti, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2016, entrambi trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo - Corte dei Conti;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n.12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Taglio di Po alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016 s.m.i. – T.U.S.P., come risulta dal piano allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto, a seguito dell'analisi svolta e come risulta dall'allegato piano, che le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Taglio di Po non devono essere alienate e non sono oggetto delle misure di razionalizzazione previste all'art. 20 del T.U.S.P.;
- di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., come indicato dall'art. 24 c. 1 (tramite il portale del Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo nella sezione "partecipazioni")
- di trasmettere, inoltre, copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del D.Lgs 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, DEL D.LGS 18.8.2000, N.267

OGGETTO

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio
Barbon Giovanna

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio
Barbon Giovanna

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
FIORAVANTI ALBERTO



Il Segretario Comunale
RODELLA CINZIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.LGS 18.8.2000 N. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo on-line ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li _____



Il Vice Segretario Comunale
RODELLA CINZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ART. 134 COMMA 3 D.LGS 18.8.2000 N. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del 18 agosto 2000, n. 267.



Il Vice Segretario Comunale
RODELLA CINZIA